



COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N.	34	PROT. N.	2274	DEL	15 GEN 2020
OGGETTO:	LIMITAZIONE EROGAZIONE ENERGIA TERMICA				

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il D.Lgs. n.155/2010, all'art.1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 10 Dicembre 2009 è stato approvato il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio e le relative Norme di Attuazione;
- che nella medesima Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente è stato classificato il territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità, per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 5 Marzo 2010 si è provveduto, ai fini della corretta applicazione delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, a coordinare i termini relativi all'entrata in vigore delle stesse;
- che le Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio individuano una serie di competenze e di provvedimenti (artt. 9, 15,16, 23, 24 e 25) a cui devono attenersi i Comuni, anche in base alla classe di appartenenza;
- che con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.536 del 15.09.2016 è stato approvato "l'Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n.217 del 18 maggio 2012, il quale riporta una nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione dell'art.3, dell'art.4, comma 1 e 2 e dell'art.8, comma 2 e 5, del D.Lgs. 155/2010";
- che nel territorio del Comune di Tivoli non sono state installate centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, appartenenti alla rete di monitoraggio ambientale Regionale, ma in base al documento di cui sopra, sulla scorta di valutazioni puramente modellistiche dei seguenti inquinanti: SO₂, CO, Benzene, PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, il Comune di Tivoli è stato classificato in Zona 1;
- che con nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Tutela qualità dell'Ambiente, indirizzata a tutti i Comuni e Province del Lazio, assunta al prot. n.635050 del 20/12/2016, sono state trasmesse le Linee Guida e le Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani d'Intervento Operativo (P.I.O.) dei Comuni del Lazio;
- che con Circolare n.40010 del 26.01.2017 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Tutela qualità dell'Ambiente, indirizzata a tutti i Comuni e Province del Lazio, è stato comunicato che, in base alla D.G.R. n.688 del 15.11.2016, venivano riservati dei fondi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria, condizionati alla predisposizione del Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) di cui all'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 09/03/2018 è stato adottato il Piano d'Intervento Operativo del Comune di Tivoli, con dettaglio delle azioni da intraprendere nei seguenti periodi temporali:
 1. interventi strutturali tra il 15 Ottobre ed il 31 Marzo di ogni anno;
 2. situazioni emergenziali di sfioramento dei limiti di inquinanti nell'aria come meglio descritti nel





COMUNE DI TIVOLI AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piano;

CONSIDERATO

che, in base al documento di cui sopra, il Comune di Tivoli, all'occorrenza di alcune condizioni temporali e di superamento dei valori limite d'inquinanti, dovrà attuare delle iniziative specifiche di mitigazione e contrasto delle emissioni di sostanze climalteranti in atmosfera;

ACQUISITI

i report dei dati di Qualità dell'Aria, emessi da ARPA Lazio e constatazione del superamento previsionale dei limiti vigenti per l'inquinante PM10;

PRESO ATTO

di quanto previsto dalle procedure del Piano di Intervento Operativo comunale succitato, circa le situazioni emergenziali da attuarsi al superamento dei limiti di inquinanti nell'atmosfera;

RICHIAMATE

le competenze sindacali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI

- la Legge 13 luglio 1966, n.615;
- il DPR 203/1988;
- il Decreto Ministeriale 25 novembre 1994;
- il Decreto Ministeriale 21 aprile 1999, n.163 (Ministero dell'Ambiente e Sanità);
- il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351;
- il D.M. 2 aprile 2002, n.60;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 ottobre 2002, n.261;
- il D.Lgs. 21 maggio 2004, n.183;
- la Direttiva 2004/107/CE;
- il D.Lgs. 21 marzo 2005, n.66;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 ottobre 2006;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155;
- il D.P.R. 16/04/2013 n.74;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.164 del 5 marzo 2010;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.217 del 18 maggio 2012;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.536 del 15 settembre 2016;

ORDINA

- 1) La riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- 2) Ai cittadini, la riduzione della temperatura massima dell'aria negli ambienti; gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito, non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:
 - A. 19°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle seguenti categorie:
 - E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
 - E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
 - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
 - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;





COMUNE DI TIVOLI AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
- B. 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili).

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza le limitazioni previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione e che la presente Ordinanza venga altresì:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale
- Inserita nel sito istituzionale del Comune di Tivoli

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto entro i termini perentori di 30 giorni, oppure ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di piena conoscenza o conoscibilità della presente Ordinanza.

TIVOLI, 14/01/2020

IL SINDACO
Giuseppe PROIETTI

